

Società Italiana di Storia della Ragioneria

STATUTO SOCIALE

(approvato dall'Assemblea Straordinaria del 23.11.2018)

Articolo 1

Denominazione e sede

La Società Italiana di Storia della Ragioneria (acronimo SISR; inde cit.: la Società) è stata costituita nel 1984, a Pisa, sotto gli auspici del *Comité International des Historiens de la Comptabilité* (Belgio), dell'*Institut Francais des Historiens Comptables* (Francia), dell'*Accounting History Society* (Regno Unito), dell'*Academy of Accounting Historians* (USA) e dell'*Accounting History Association* (Giappone).

La Società ha sede in Pisa.

Articolo 2

Natura, finalità e principi

La Società è indipendente, laica, apolitica, senza fini di lucro e persegue interessi scientifici e culturali nel campo degli studi storici della Ragioneria e di altre discipline aziendali.

La Società ha per scopo la promozione, la diffusione, lo sviluppo e la tutela dei suddetti studi storici, in ambito nazionale e internazionale, nelle comunità di ricerca e nelle sedi associative e istituzionali più funzionali alla loro valorizzazione.

L'attività della Società si ispira a principi di democrazia, eguaglianza, pari opportunità, partecipazione degli associati, efficacia, efficienza, economicità, trasparenza e correttezza della gestione.

Articolo 3

Integrazione con le Società dell'area economico-aziendale e rapporti esterni

La Società mantiene rapporti organici con l'Accademia Italiana di Economia Aziendale (acronimo AIDEA) e sviluppa rapporti di collaborazione con la Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale (acronimo SIDREA), per le attività di comune interesse.

La Società sviluppa rapporti di collaborazione con le altre società scientifiche di area economico-aziendale.

La Società può istituire rapporti con qualsiasi istituzione, italiana o straniera, operante nelle sue aree di interesse e in quelle affini.

Articolo 4

Patrimonio

La Società può disporre di un proprio patrimonio, costituito da contribuzioni in natura e in denaro, da lasciti e donazioni di enti e di privati nonché da avanzi finanziari.

La Società non ha fini di lucro. Il patrimonio è destinato esclusivamente allo svolgimento dell'attività statutaria per il perseguimento delle finalità culturali e scientifiche della Società.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione nonché i fondi, le riserve o il capitale non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, dipendenti e collaboratori anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

I beni costituenti il patrimonio della Società devono essere descritti in apposito inventario.

Articolo 5

Entrate

Le entrate ordinarie della Società sono costituite dalle quote annue dei Soci ordinari, corrispondenti, aggregati e sostenitori di cui al successivo Art. 6 e dal collegato "Regolamento quote".

Il Regolamento quote è emanato dal Consiglio Direttivo che lo approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentito il Collegio dei revisori. Il Regolamento è pubblicato sul sito internet istituzionale della Società.

Le entrate sono altresì costituite da donazioni apportate da privati ed enti diversi, da contributi associativi dei Soci sostenitori nonché dai proventi derivanti dalla gestione del patrimonio sociale.

Non costituiscono entrate della Società gli eventuali incassi effettuati per conto della Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale e dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale in esecuzione dei rapporti di collaborazione previsti dall'Art. 3.

Articolo 6

Categorie di Soci

I Soci possono essere: onorari; ordinari; corrispondenti; aggregati; sostenitori.

I Soci onorari sono nominati tra persone che abbiano conseguito particolari meriti e benemerienze in ordine alle finalità della Società, inclusi gli studiosi di chiara fama di altri Paesi.

I Soci ordinari sono ammessi tra persone che dimostrino di coltivare interesse per gli studi storici nel campo della Ragioneria o di altre discipline aziendali. Possono essere Soci ordinari i professori ordinari, i professori associati, i ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato di tipo A e B, anche in quiescenza, inquadrabili nel settore scientifico disciplinare SECS-P07 "Economia aziendale", nonché i docenti stranieri in ruoli e discipline equivalenti ai docenti italiani.

I Soci corrispondenti sono ammessi tra persone che nell'avvio del loro percorso accademico si propongono di coltivare studi storici nel campo della Ragioneria o di altre discipline aziendali. Possono essere Soci corrispondenti gli assegnisti di ricerca, i dottori di ricerca, i dottorandi di ricerca, i borsisti i cui interessi scientifici siano riferibili al settore scientifico disciplinare SECS-P07 "Economia aziendale", gli studiosi esteri con qualifiche equivalenti, i Soci provenienti da settori scientifico-disciplinari diversi dal SECS-P07 "Economia aziendale".

I Soci aggregati sono ammessi tra persone che, pur non appartenendo all'ambito accademico, si propongono di coltivare studi storici nel campo della Ragioneria o di altre discipline aziendali.

I Soci sostenitori sono ammessi tra persone, enti, istituzioni, aziende, fondazioni, associazioni e similari che, essendo interessati all'attività della Società, si impegnano a sostenerla con contributi in denaro, in natura o in opere.

Ai fini della determinazione delle quote sociali, l'inquadramento nelle varie categorie di Soci con riferimento allo status di professore ordinario, professore associato, ricercatore a tempo determinato e indeterminato, docente straniero equivalente, assegnista, dottorando, borsista è riferito all'inizio dell'anno, ovvero al momento – se successivo – dell'acquisizione della qualità di Socio.

La posizione di Socio e il suo status, con riferimento all'inizio di ciascun anno sociale, sono mantenuti per l'anno sociale di riferimento, anche ai fini dell'Art. 9.

Articolo 7 **Accesso alle categorie di Soci**

La nomina a Socio onorario avviene con delibera dell'Assemblea dei Soci su iniziativa del Consiglio Direttivo.

Per l'ammissione a Socio ordinario, corrispondente e aggregato è necessaria la domanda di ammissione da parte dell'aspirante Socio e la proposta scritta di almeno due Soci ordinari o onorari, accompagnata da un *curriculum vitae*. La proposta deve essere inoltrata al Presidente della Società.

Il Consiglio Direttivo delibera i nominativi delle varie categorie di Soci da proporre all'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri.

La deliberazione assunta dall'Assemblea dei Soci è comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei Soci.

L'Assemblea dei Soci deve, entro sessanta giorni, motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Le nomine di coloro che sono stati ammessi come Soci ordinari della Società sono trasmesse a SIDREA che, in base agli accordi di cui all'Art. 3, provvederà all'iscrizione degli stessi quali Soci ordinari, sulla base della documentazione ricevuta, se non già Soci. Analoga procedura è seguita nei confronti di AIDEA.

Le nomine di coloro che sono stati ammessi come Soci corrispondenti della Società sono trasmesse a SIDREA che, in base agli accordi di cui all'Art. 3, provvederà all'iscrizione degli stessi quali Soci ordinari, sulla base della documentazione ricevuta, se non già Soci. Analoga procedura è seguita nei confronti di AIDEA.

I Soci ordinari, corrispondenti e aggregati, una volta in quiescenza, decadono dalla qualità di Socio, dopo il compimento del 72esimo anno di età, se non provvederanno, entro il 30 giugno di ogni anno, a comunicare alla segreteria e alla presidenza della Società, anche via e-mail, l'intenzione di continuare a far parte della Società stessa. La decadenza è dichiarata, allo spirare del termine, dal Consiglio Direttivo. La stessa disposizione si applica in caso di irreperibilità di tali Soci, accertata dal Consiglio Direttivo.

Articolo 8

Quote e contributi dei Soci

I Soci ordinari, corrispondenti e aggregati contribuiscono agli oneri della Società mediante una quota associativa annuale non trasmissibile e non rivalutabile.

La determinazione e le modalità di riscossione delle quote annuali dei Soci ordinari, corrispondenti e aggregati e dei contributi associativi annuali in denaro, natura o servizi apportati dai Soci sostenitori, sono disciplinate dal “Regolamento quote”.

La prima quota dovuta dai Soci che hanno fatto domanda di ammissione, unitamente al diritto di ammissione, è richiesta dopo l’approvazione, da parte dell’Assemblea dei Soci, dell’ammissione stessa e la trascrizione nel libro dei Soci.

Articolo 9

Cessazione dallo status di Socio

I Soci cessano di far parte della Società per dimissione, per decadenza o per esclusione.

Le dimissioni sono accolte dal Consiglio Direttivo.

I Soci decadono in caso di morosità per due anni sociali, previa sospensione per la morosità di un anno sociale. Le decadenze sono dichiarate d’ufficio dal Consiglio Direttivo. La dichiarazione di decadenza del Socio da parte del Consiglio Direttivo, con il parere del Collegio dei revisori, produce la cessazione del diritto di credito per le quote sociali pregresse, salvo il disposto del comma seguente.

I Soci decaduti possono chiedere di rientrare nella società pagando il diritto di ammissione determinato nell’ambito del “Regolamento quote”. Le quote sociali pregresse, dovute e non ancora versate da parte dei Soci decaduti poi rientrati, contribuiscono alle entrate annuali.

Le esclusioni sono deliberate dall’Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, in caso di acclarata indegnità.

Articolo 10

Organi della Società

Sono organi della Società: l’Assemblea dei Soci; il Consiglio Direttivo; il Collegio dei revisori; il Presidente.

Articolo 11

Composizione dell’Assemblea dei Soci

L’Assemblea è costituita dai Soci. È convocata dal Presidente di propria iniziativa, su delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un decimo dei Soci, previa specificazione dell’ordine del giorno.

Al Socio non in regola con il pagamento delle quote annuali è precluso l’esercizio di qualsiasi diritto inerente l’attività assembleare.

Le Assemblee, nei casi in cui abbiano per oggetto relazioni o discussioni scientifiche, su espressa delibera del Consiglio Direttivo, possono essere aperte al pubblico.

Articolo 12

Compiti dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea:

- a) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei revisori;
- b) nomina e revoca, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) delibera in merito all'ammissione, alla nomina e all'esclusione dei Soci;
- d) approva il Bilancio preventivo e il Bilancio consuntivo e delibera sui programmi di attività ad essa sottoposti dal Consiglio Direttivo;
- e) delibera sulle modifiche dello Statuto;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- j) delibera su quant'altro ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo.

Articolo 13

Funzionamento dell'Assemblea dei Soci

I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea con delega scritta rilasciata ad altro Socio che non sia membro del Consiglio Direttivo e del Collegio dei revisori. È consentita la delega ai membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei revisori uscenti nel solo caso dell'Assemblea dei Soci convocata per il rinnovo delle cariche sociali.

Ciascun Socio può rappresentare sino a un massimo di sei Soci. La delega scritta può essere concessa anche in calce all'avviso di convocazione ed è valida solo qualora il Socio delegante risulti in regola con il pagamento delle quote sociali alla data di convocazione dell'Assemblea dei Soci.

L'avviso di convocazione, da inviare anche solo via e-mail almeno 20 giorni prima delle adunanze, deve contenere luoghi, date e ore della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno della seduta.

La Società fornisce ai Soci informazioni sui punti all'ordine del giorno. A tal fine, le principali informazioni saranno inserite, almeno una settimana prima, sul sito internet istituzionale della Società.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con l'intervento, di persona o per delega, di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto; in seconda convocazione, che può aver luogo anche in ora successiva dello stesso giorno fissato per la prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, ad eccezione delle Assemblee di modifica dello Statuto per le quali è richiesta, anche in seconda convocazione, la metà più uno dei Soci presenti o rappresentati per delega. Essa delibera a maggioranza dei voti.

I verbali delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci sono inseriti sul sito internet istituzionale della Società.

Articolo 14

Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da dieci membri eletti dall'Assemblea, a scrutinio segreto, tra i Soci. Al Consiglio Direttivo partecipa un rappresentante designato, per ciascun mandato,

dal Socio sostenitore “Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”.

Gli eletti nel Consiglio Direttivo devono rispettare i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza richiesti agli amministratori delle società di capitali.

Sono eleggibili nel Consiglio Direttivo solo i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali alla data di convocazione dell'Assemblea dei Soci.

L'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo è disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente.

Il Consiglio Direttivo nomina due Vice- Presidenti chiamati a sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento, il Segretario e il Tesoriere.

Le cariche di consigliere, Presidente, Vice-Presidente, Segretario e tesoriere sono gratuite.

Articolo 15

Compiti del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per il perseguimento dello scopo sociale che non siano riservati all'Assemblea dei Soci.

In particolare il Consiglio:

- a) delibera sulla proponibilità di ammissione, di nomina e di esclusione di Soci all'Assemblea;
- b) cura l'attuazione delle delibere dell'Assemblea;
- c) predispone il programma annuale delle attività della Società;
- d) redige i Bilanci preventivi e i Bilanci Consuntivi su proposta del Tesoriere, per l'approvazione dell'Assemblea;
- e) approva la relazione sull'attività svolta dalla Società;
- f) sovrintende all'impiego dei fondi sociali, dando le opportune disposizioni al Tesoriere;
- g) sovrintende alle pubblicazioni della Società e all'acquisto di libri, riviste ed altro materiale bibliografico, dando le opportune disposizioni al Segretario;
- h) promuove le opportune iniziative di collaborazione con istituzioni italiane e straniere;
- i) programma e coordina le attività strategiche, operative e amministrative di comune interesse con SIDREA e AIDEA; gli accordi di convenzione con i quali trova attuazione tale programmazione e coordinamento formano oggetto di specifica approvazione; il testo di tali accordi è pubblicato sul sito internet istituzionale della Società;
- j) nomina il Direttore scientifico e, con il suo concerto, gli altri organi della Rivista Contabilità e Cultura Aziendale (Accounting and Cultures) (inde cit: la Rivista) di cui al successivo Art. 26;
- k) delibera, sentito il Direttore scientifico, gli indirizzi di gestione economica della Rivista di cui al successivo Art. 26;
- l) organizza il convegno nazionale della Società, secondo opportuna cadenza temporale, tenendo conto dello stato delle conoscenze e della comunità scientifica di riferimento nonché seminari, workshop e convegni, nazionali e internazionali nonché una scuola di metodologia della ricerca storica;
- m) promuove l'istituzione e gestisce premi scientifici a favore di studiosi che eccellano nella ricerca storica, secondo apposito regolamento da emanarsi a cura del Consiglio Direttivo.

Articolo 16

Durata del Consiglio Direttivo

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta.

Se nel corso del triennio si rendono indisponibili uno o più consiglieri, questi vengono sostituiti da coloro che, nell'ordine, hanno conseguito il maggior numero di voti nelle elezioni del medesimo Consiglio. Qualora venga a cessare la maggioranza dei membri, deve essere convocata l'Assemblea perché provveda all'integrazione dell'organo.

In ogni caso, i membri così nominati scadono insieme a quelli già in carica.

Articolo 17

Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso da inviare, anche solo via e-mail, almeno 7 giorni prima delle sedute e contenente il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la metà dei membri e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo è consentito partecipare anche per via telematica.

Il Consiglio Direttivo può stabilire un rimborso spese a favore dei propri membri, secondo apposito regolamento, compatibilmente con le entrate della Società.

Articolo 18

Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società.

Convoca e presiede le adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, formando i relativi ordini del giorno; sottoscrive gli atti sociali e vigila sull'osservanza delle norme statutarie, sull'adempimento dei deliberati del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

In base ai rapporti organici con AIDEA previsti dal precedente Art. 3, il Presidente viene designato a far parte della componente non elettiva del Consiglio Direttivo di AIDEA e fa parte del suo Comitato di coordinamento.

Articolo 19

Segretario

Il Segretario sovrintende alla stesura dei verbali, alle comunicazioni per la stampa, alle pubblicazioni della Società nonché all'acquisto e conservazione di libri, riviste e altro materiale bibliografico, secondo le direttive del Consiglio. Egli inoltre ha la custodia dell'archivio e del materiale bibliografico della Società.

Il Segretario si occupa della tenuta di:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee; i verbali delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee redatti per atto pubblico, per scrittura privata autenticata o registrata sono conservati a mezzo copia del rispettivo atto;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

I libri possono essere tenuti sotto forma di schede, anche in formato elettronico o digitale.

Il Segretario raccoglie, coordina e controlla il contenuto informativo, obbligatorio e volontario, del sito internet istituzionale della Società.

I Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta via e-mail al Presidente della Società.

Articolo 20 **Tesoriere**

Il Tesoriere è responsabile della cassa sociale, predispone il progetto di Bilancio preventivo e di Bilancio consuntivo secondo gli indirizzi del Consiglio Direttivo; provvede alle riscossioni ed ai pagamenti e cura l'andamento amministrativo della Società.

Il Tesoriere tiene il libro giornale, il libro mastro e il libro degli inventari.

I libri possono essere tenuti sotto forma di schede, anche in formato elettronico o digitale.

Il Tesoriere trasmette al Collegio dei revisori, almeno venti giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea dei Soci che approva il Bilancio preventivo e consuntivo, gli elementi probativi necessari e quelli richiesti dal Collegio.

Articolo 21 **Composizione e durata del Collegio dei revisori**

Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i Soci ordinari. Il Collegio designa nel proprio seno il Presidente.

Non possono essere eletti alla carica di componente del Collegio dei revisori e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'Art. 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei membri del Consiglio Direttivo della Società;
- c) coloro che sono legati alla Società da un rapporto di lavoro, da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, o da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'Art. 2397 del codice civile sono causa di decadenza dall'ufficio di membro del Collegio dei revisori.

Almeno un membro effettivo del Collegio dei revisori e uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro o, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

I membri del Collegio dei revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta.

Essi intervengono alle adunanze del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, partecipando alle sue adunanze con le medesime modalità di convocazione.

Se nel corso del triennio si rendono indisponibili uno o due revisori, questi vengono sostituiti dai revisori supplenti fino alla cessazione del mandato assembleare.

Qualora venga a cessare la totalità dei membri, deve essere convocata l'Assemblea perché provveda alla ricostituzione dell'organo. In ogni caso, i membri così nominati scadono insieme a quelli già in carica.

Articolo 22

Funzioni del Collegio dei revisori

Il Collegio dei revisori vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio dei revisori esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Il Collegio dei revisori esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità culturali, scientifiche e istituzionali della Società ed attesta che il bilancio sociale, se redatto, sia stato predisposto in conformità alle linee guida previste dalla legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dal Collegio dei revisori.

I componenti del Collegio dei revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il Collegio dei revisori può riunirsi anche per via telematica.

Il Collegio dei revisori predispone la relazione annuale da allegare al Bilancio consuntivo nella quale forniscono un giudizio sul Bilancio che indica se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione economica, patrimoniale e finanziaria e una proposta in merito alla sua approvazione; inoltre, possono effettuare, in qualsiasi momento, ispezioni sui beni e sui documenti della Società, singolarmente o collegialmente.

Il Collegio dei revisori tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni.

Il libro può essere tenuto anche in forma elettronica.

I Soci hanno diritto di chiedere informazioni e notizie in merito ai controlli effettuati durante l'Assemblea annuale che approva il Bilancio consuntivo.

Il Collegio dei revisori ha diritto a un rimborso spese in ragione delle modalità di svolgimento del suo incarico.

Art. 23

Revisore legale dei conti

Nei soli casi di obbligo previsto dalla legge, l'Assemblea dei Soci nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, con l'incarico di revisione legale.

Nel caso di applicazione del comma precedente, il Collegio dei revisori non esercita il controllo contabile.

Articolo 24

Commissioni

Il Consiglio Direttivo può istituire apposite Commissioni al fine di promuovere lo sviluppo di specifiche attività volte al perseguimento delle finalità istituzionali della Società. Di norma, la presidenza è affidata a un membro del Consiglio Direttivo appositamente delegato dal consiglio stesso.

La partecipazione alle commissioni è regolata dal Consiglio Direttivo, nel rispetto del principio di libera partecipazione dei Soci.

Articolo 25
Bilancio preventivo e consuntivo

L'anno sociale e quello finanziario cominciano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre.

Il Bilancio preventivo deve essere redatto e presentato all'Assemblea per l'approvazione, al massimo nel secondo mese dell'anno cui si riferisce.

Il Bilancio preventivo può essere redatto secondo il criterio di cassa.

Il Bilancio consuntivo costituisce il rendiconto economico e finanziario che deve essere redatto e presentato all'Assemblea per l'approvazione entro nove mesi dalla fine dell'anno cui si riferisce, accompagnato da apposita relazione.

Il Bilancio consuntivo è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione delle entrate, dei proventi, delle uscite e dei costi della Società, e dalla relazione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

I Bilanci preventivi e consuntivi della Società, l'eventuale bilancio sociale, lo Statuto e gli altri atti fondamentali sono pubblicati sul sito internet istituzionale della Società stessa.

Articolo 26
Rivista

La Società è proprietaria della Rivista *Contabilità e Cultura Aziendale (Accounting and Cultures)*.

La Società sostiene i costi relativi alla pubblicazione online dei numeri della Rivista che è resa disponibile gratuitamente ai Soci, purché in regola con il pagamento delle quote associative annuali.

I rapporti con la casa editrice della Rivista sono regolati da apposito contratto.

Il direttore della rivista partecipa ai lavori del Consiglio Direttivo che riguardano la rivista stessa.

Articolo 27
Scioglimento e liquidazione

In caso di estinzione o scioglimento della Società, per qualunque causa, il patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a enti del Terzo Settore o ai fini di utilità sociale, previa estinzione degli eventuali debiti con il denaro e i beni della Società, secondo la procedura di legge.

Articolo 28
Norme transitorie e finali

Il presente statuto entra in vigore dal momento della sua approvazione.